


Commercialisti & Mediazione



Autorevoli pareri dagli ordini professionali, dalla Camera di Commercio e dalla magistratura

Mediazione a rilento senza cambio di mentalità

di Antonino Sutera

L'applicazione della nuova normativa sulla mediazione civile e commerciale non è stata semplice né priva di ostacoli. Essa infatti propone una nuova metodologia per la composizione delle liti, il cui appianamento è rimesso alla decisione ed alla valutazione delle parti direttamente interessate. La nuova normativa, anche per il suo innovativo approccio culturale, ha incontrato una decisa resistenza che ha portato non solo ad un notevole rallentamento della sua pratica applicazione ma anche al ricorso, a più riprese, alla magistratura amministrativa. La forte opposizione ha indotto anche il Parlamento ad intervenire sul testo di legge modificandone parzialmente l'impianto iniziale.

Il principale obiettivo che il legislatore intende perseguire è rendere più efficiente e competitiva la macchina giudiziaria riducendo il contenzioso giudiziario e ridando più efficienza e competitività al sistema attraverso l'introduzione di una efficace gestione. Da qui l'introduzione della obbligatorietà del-



Antonino Sutera

la mediazione per alcune materie. Questo obiettivo però non può essere raggiunto, né risultare efficace, senza una concreta e quotidiana azione posta in essere nella stessa direzione da tutti gli operatori della giustizia. Il procedimento di mediazione quindi come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ma in una versione sperimentale e temporanea: per quattro anni dalla data "della sua entrata in vigore...". In questo periodo, il Mini-

sterio della Giustizia dovrà eseguire un monitoraggio sugli esiti concretamente registrati nella prassi sulla base dei risultati raggiunti e della sufficiente diffusione della cultura della mediazione.

Si tratta di quattro anni per avvicinarsi dalle parti e dagli avvocati a un nuovo modo di possibile risoluzione delle liti. Quattro anni per verificare se la mediazione è davvero uno strumento che può concorrere utilmente a raggiungere soluzioni negoziali in grado di soddisfare le parti in tempi brevissimi e con costi assolutamente competitivi. Quattro anni per provare a costruire un percorso culturale che possa avere radici tali da consentire alla mediazione di proseguire il suo percorso senza la necessità di strumenti coattivi. Quattro anni sul campo tra mille regole e contraddizioni per scoprire se la mediazione otterrà la fiducia di utenti e operatori.

Tre anni sono già trascorsi. Proviamo allora a fare il punto della situazione ascoltando e confrontando i pareri di alcuni qualificati osservatori.

I commercialisti, a partire dal loro Consiglio nazionale, hanno creduto molto nella mediazione e l'Ordine di Brescia è stato uno dei primi ad istituire un Organismo di mediazione.

Chiediamo pertanto al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia, dott. Antonio Passantino: *Alla luce di questi primi anni di applicazione quale giudizio si sente di dare in merito?*

"Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha da sempre espresso il proprio apprezzamento in merito all'introduzione nell'ordinamento italiano di un esperimento obbligatorio di conciliazione, sul rilievo che la realtà giuridica italiana continua ad essere caratterizzata da una cultura del conflitto ancora lontana da un approccio alle liti di tipo conciliativo. La mediazione obbligatoria, in tal senso, rappresenta uno strumento efficace per favorire la diffusione dell'istituto ed orientare la collettività verso scelte di composizione amichevole delle controversie.

Pertanto, pur tenendo conto della

necessità di un nuovo approccio culturale e delle resistenze che la nuova normativa ha incontrato nella fase applicativa, pur tra luci ed ombre, esprimo un giudizio positivo su questo primo periodo di attuazione. Auspico però degli interventi più specifici da parte dei Tribunali che accertino, in sede di contenzioso giudiziario dopo l'esperimento negativo del procedimento di mediazione, se lo stesso è stato esperito con la reale volontà delle parti e dei loro avvocati di addivenire ad una soluzione della lite oppure se l'esperimento conciliativo è stato esperito come un mero passaggio processuale volto ad assolvere la condizione di procedibilità prima di giungere al confronto giudiziario in aula."

L'anno prossimo scadrà il cosiddetto periodo di sperimentazione a conclusione del quale il legislatore si è riservato di valutare se mantenere la mediazione obbligatoria o se renderla solo volontaria. Ritiene auspicabili delle modifiche al procedimento di mediazione in vigore? Cosa proporrebbe in merito?


"Dicevo che è necessario che l'incontro tra le parti non si riduca ad una mera formalità, pertanto è auspicabile la riformulazione dell'art. 8 del D.Lgs. 28/2010 in modo tale che venga espressamente previsto che la partecipazione agli incontri di mediazione è personale e che, solo in caso di gravi e giustificati motivi, le parti possano non essere presenti e farsi sostituire da un rappresentante munito di pieni poteri per la soluzione della controversia.

Tale puntualizzazione si ritiene doverosa per recuperare la na-

tura stessa della mediazione che esige una necessaria interazione tra le parti al fine di giungere ad una soluzione concordata della controversia. L'attuale formulazione del D.Lgs. n. 28/2010, nel prevedere l'obbligatorietà dell'assistenza legale al primo incontro e agli incontri successivi, ha alimentato la prassi di far presenziare al primo incontro unicamente i difensori delle parti.

Tuttavia, una trattativa svolta tra soli avvocati, pur potendo avere un esito positivo, non può definirsi "mediazione" proprio perché l'istituto mira a favorire la comunicazione tra i litiganti di fronte al mediatore e non tra i rispettivi difensori che, dunque, non possono sostituirsi alle parti nella ricerca di una soluzione amichevole.

Dovrà inoltre essere chiarito che, nel corso del primo incontro, il mediatore dia conto nel verbale della decisione di ciascuna parte di proseguire o meno la mediazione e delle sintetiche ragioni dell'eventuale rifiuto a proseguire, laddove la parte le esponga e ne autorizzi la relativa verbalizzazione;



Di conseguenza dovranno essere aggravate le conseguenze derivanti dalla mancata adesione al procedimento di mediazione sia nel caso in cui la mancata partecipazione non sia sorretta da un grave e giustificato motivo sia nell'ipotesi di partecipazione al procedimento di mediazione in mancanza di buona fede e lealtà.

In questi casi, per incentivare il ricorso alla mediazione, è auspicabile prevedere che, dalla mancata partecipazione, il Giudice, oltre a poter desumere argomenti di prova nel successivo giudizio possa tenerne conto anche in sede di attribuzione delle spese. Infine prevedere ancora che nei casi di obbligatorietà della mediazione, il Giudice condanni la parte costituita nel successivo giudizio, che non abbia partecipato al procedimento, al versamento a favore dello Stato di una somma non più pari al contributo unificato dovuto bensì al doppio dello stesso.


Un ulteriore profilo su cui si ritiene auspicabile una modifica normativa è quello relativo al sistema di agevolazioni fiscali, con particolare riguardo al riconoscimento di un credito di imposta.

Al fine di incentivare il ricorso alla mediazione e perseguire la riduzione del contenzioso giudiziario, sarebbe opportuno creare un sistema di agevolazioni fiscali differenziato riconoscendo alle parti:

1. un credito di imposta fino a concorrenza di € 250,00 in caso di successo della mediazione volontaria;
2. un credito di imposta fino a concorrenza di € 500,00 in caso di successo della mediazione obbligatoria;

3. nessun credito di imposta in caso di insuccesso della mediazione, così da incentivare il raggiungimento di un accordo.

Inoltre, per semplificare la fruibilità del credito di imposta, lo stesso potrebbe



essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi riferita all'anno di imposta in cui si è realizzato il presupposto, anziché a decorrere dalla data di ricevimento di apposita comunicazione da parte del Ministero della Giustizia (come attualmente prevede D.Lgs. n. 28/2010)".

Abbiamo chiesto un giudizio sulla Mediazione civile e commerciale anche alla dott.ssa Antonella Vairano responsabile dell'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Brescia che ha una lunga esperienza in materia di conciliazione:

"La Camera di Commercio di Brescia ha avviato la propria attività di diffusione delle ADR alla fine degli

anni 90, non trovandosi quindi impreparata all'avvento della mediazione, introdotta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 28/2010 per le controversie civili e commerciali". Così ha esordito la dott.ssa Vairano:

"Sull'onda della riforma, la Camera di Brescia ha effettuato, dal 2010 in avanti, investimenti rilevanti nella erogazione del servizio, nella promozione dell'attività del proprio Organismo di Mediazione e dell'istituto

mediativo, nella formazione dei mediatori e del proprio personale, con ciò favorendo un progressivo cambiamento culturale dei propri stakeholders e della cittadinanza e con la consapevolezza che l'obbligatorietà della mediazione contribuisce in maniera decisiva a rendere maggiormente noto l'utilizzo del servizio. Inoltre, l'avvento della crisi economica, affiancata alle criticità dei tempi della giustizia ordinaria, ha contribuito ad un progressivo avvicinamento di imprese e consumatori agli strumenti ADR. La positiva collaborazione tra tutti gli attori coinvolti, magistratura ed avvocatura incluse, è un ulteriore tassello che sta portando ad

un ampliamento dell'utilizzo della mediazione come strumento di risoluzione delle controversie.

A conclusione dell'anno 2017 potrà essere fatto un bilancio degli esiti della sperimentazione, che hanno già portato ad una drastica riduzione degli Organismi di Mediazione su tutto il territorio italiano, sfrondando il panorama dei soggetti autorizzati dal Ministero di Giustizia e mantenendo in attività quelli più qualificati.

La valutazione sullo strumento è più che positiva, per le ragioni enunciate, coniugate anche alla soddisfazione degli utenti che utilizzano l'Organismo di mediazione camerale, non solo nella sede principale di Brescia, ma anche in quella secondaria di Salò".

Avete riscontrato un diverso interesse o approccio dei cittadini rispetto alle precedenti procedure conciliative?

"Per rispondere alla domanda è necessario ricordare alcune minime definizioni dei due istituti.

La mediazione è l'attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

La mediazione è uno strumento rapido, come testimoniano i dati sulla durata del procedimento che, in caso di accordo raggiunto tra le parti ha una durata media di 72 giorni, durata che si riduce a 55 giorni in caso di mancato accordo tra le parti. Il dato medio nazionale ad oggi disponibile fornito dal Ministero di Giustizia, e riferito al 1° trimestre 2016, indica una durata media delle mediazioni più elevata di quella rilevata dall'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Brescia, pari a 80 giorni,

a fronte di un dato di durata delle cause civili pari a 902 giorni.

Inoltre, la mediazione presenta diversi vantaggi, che la rendono appetibile, ovvero:

1. i costi della procedura, che variano in relazione alle fasce di valore della controversia e che sono piuttosto bassi; comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti;
2. il riconoscimento dei benefici fiscali alle parti della mediazione (in caso di successo della mediazione, è riconosciuto un credito d'imposta fino a concorrenza di € 500 e, in caso di insuccesso della mediazione, di € 250), nonché l'esenzione dall'imposta di registro del verbale di accordo, sino alla concorrenza del valore di € 50.000. Infine, l'istanza ed ogni atto o documento relativo sono esenti dall'imposta di bollo, tassa o diritto di qualsiasi natura;
3. l'immediata esecutività dell'accordo di mediazione sottoscritto dagli avvocati, che assistono le parti, che consente di accedere immediatamente al processo di esecuzione, in caso di inadempimento;
4. la soccombenza nelle spese di lite, che grava sulla parte che ha rifiutato ingiustificatamente la proposta di mediazione formulata dal mediatore, promuovendo un processo civile che si conclude con una sentenza che corrisponda alla proposta di mediazione.

La conciliazione mantiene ancora il suo appeal qualora le parti intendano non avvalersi dei vantaggi riconosciuti dal legislatore all'istituto della mediazione. Si tratta di una procedura nella quale interviene un terzo imparziale, il conciliatore,

che aiuta le parti a raggiungere un accordo. L'obiettivo della conciliazione non è infatti quello di stabilire ragioni e torti, ma quello di comporre la lite trovando una soluzione che possa mettere d'accordo le parti, e che viene trasfusa in un accordo conclusivo, che essendo un contratto ha forza di legge tra le parti.

La conciliazione è scevra da formalità che necessariamente accompagnano la mediazione, ed essendo da sempre rapido e semplice strumento di risoluzione di controversie tra consumatori e imprese, viene preferita ed utilizzata al di fuori del perimetro della mediazione. Presso la Camera di Brescia sono elevati i numeri di conciliazioni tra utenti (imprese, professionisti, privati cittadini) e gestori telefonici".

Dal vostro osservatorio, quali sono le categorie che hanno maggiormente utilizzato la mediazione?

"Tutte le categorie di utenti (imprese, professionisti, cittadini) sono parimenti utilizzatori dell'istituto. L'obbligo per le parti di presentarsi personalmente al primo incontro preliminare di mediazione ha inciso molto positivamente sul dato della partecipazione, riducendo i casi di mancata comparizione in favore delle adesioni alla mediazione".

Questo strumento conciliativo, a suo avviso, è stato utile ai soggetti economici? Ne hanno tratto dei vantaggi e di che tipo?

"Rispondo alle due domande congiuntamente e positivamente.

Il primo vantaggio che discende dalla mediazione, in particolare quando l'istituto è scelto dalle parti come metodo di risoluzione della controversia, consiste nella possibilità, una volta risolta la contesa, di poter mantenere i loro rapporti. Nel caso di parti che sono soggetti economici, la possibilità di mantenere e proseguire relazioni com-

merciali è di evidente importanza per lo sviluppo dell'attività imprenditoriale.

I consulenti delle imprese (tra cui annoveriamo i Commercialisti) possono svolgere un ruolo chiave nella diffusione dell'istituto della mediazione presso i loro clienti. Questo è il motivo per cui l'azione promozionale della Camera di Commercio sta coinvolgendo anche l'ambito dei professionisti.

Ulteriori vantaggi sono legati alle caratteristiche dell'istituto, che ho enunciato in precedenza, ovvero:

- a) la rapidità del procedimento (di tutta evidenza nel confronto con la durata media di una causa civile) che è importantissima in tutti i rapporti, ed in particolare nelle relazioni commerciali;
- b) i costi della procedura, molto contenuti;
- c) il riconoscimento dei benefici fiscali e l'esenzione dall'imposta

di registro del verbale di accordo (l'Organismo della Camera di Commercio ha lavorato, con molta cura e con esito positivo, per portare all'applicazione di tale previsione normativa nel caso pilota di un accordo di mediazione in materia di divisione ereditaria);

- d) l'immediata esecutività dell'accordo di mediazione sottoscritto dagli avvocati; i casi di inadempimento e di utilizzo di tale opzione sono molto rari, a conferma del fatto che l'accordo raggiunto in sede mediativa, grazie alla conduzione efficace del mediatore preparato e competente, equilibra le aspettative e le pretese delle parti riconducendole ad un unicum, accettato e spontaneamente portato ad esecuzione".

Gli Avvocati sono stati molto critici nei confronti del sistema della mediazione, infatti è la categoria professionale che ha presentato più ricorsi contro il nuovo istituto.


Chiediamo una valutazione in merito agli av-

vocati Emilio Midolo, vice presidente dell'ordine degli avvocati di Brescia e Alessandra dalla Bona responsabile della Camera di Conciliazione degli avvocati di Brescia:

"La risposta non è semplice" ci dice l'avv. Midolo "in linea generale, e astenendomi ovviamente da un parere personale, ritengo di poter affermare che la posizione dell'avvocatura sul tema è assai variegata. Come noto, la mediazione, introdotta con il D.Lgs., 4 marzo 2010, n. 28 è un sistema di risoluzione delle controversie relative a diritti disponibili alternativo al processo civile.

Negli ultimi cinque anni, infatti, la mediazione attuata presso gli organismi forensi, o comunque pubblici, ha dato vita a nuove opportunità professionali per l'avvocato che è oggi in grado di proporre al proprio assistito una gamma diversificata di sistemi di soluzione dei conflitti, dalle controversie giudiziarie all'arbitrato passando per la mediazione, scegliendo di volta in volta lo strumento più adeguato alle esigenze specifiche del suo cliente.

L'aspetto di



maggiore interesse è generalmente ravvisato nella possibilità di verificare in tempi rapidi la effettiva possibilità di una soluzione conciliativa della vertenza tra le parti.

Oggi, dopo ormai diversi anni di operatività, siete ancora così critici o ritenete che l'introduzione della mediazione nel sistema abbia comunque portato qualche positività?

Di fatto, esistono poi posizioni contrastanti nell'avvocatura in generale tra coloro che condividono le considerazioni che precedono e che ritengono che, dopo alcuni anni di rodaggio, il sistema della mediazione abbia arrecato effetti positivi, in termini di deflazione e di accelerazione della definizione delle controversie e coloro che invece ritengono che la mediazione obbligatoria costituisca un vulnus all'autonomia delle parti e dei loro difensori e che si traduca, di fatto, in un inutile adempimento burocratico foriero di ulteriori costi; non sono indenni da critiche anche le previsioni normative quanto ai riflessi dell'istituto nel successivo giudizio, in particolare per quanto riguarda la possibilità per il giudice di desumere argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c. in caso di mancata partecipazione della parte al procedimento senza giustificato motivo e di regolamento delle spese processuali. E' anche decisamente criticata la proliferazione sul territorio di organismi di mediazione, a volte non sorretti da adeguata professionalità. L'Ordine degli Avvocati di Brescia ha costituito, quale proprio organismo di mediazione, la Camera di Conciliazione presso il Palazzo di Giustizia sito in Brescia, via Lattanzio Gambarà 40.

A tale proposito, non posso non evidenziare che l'organismo di mediazione istituito dell'Ordine degli Avvocati di Brescia è stato decisa-

mente improntato a fornire un effettivo servizio agli iscritti e ai loro clienti e che, non a caso, ha ricevuto in cinque anni 6800 istanze di mediazione.

L'Ordine di Brescia ha sempre indirizzato i suoi sforzi al fine di elevare la qualità dell'assistenza prestata da parte del personale incaricato alle parti e agli avvocati, cercando di conseguire l'incremento costante della professionalità dei propri mediatori tramite l'aggiornamento professionale e il tirocinio assistito. Con l'approfondimento, la formazione specialistica e la applicazione delle tecniche di mediazione si è inoltre sviluppato un nuovo ambito professionale per quei colleghi che hanno optato per l'esercizio della funzione di mediatore essendo del resto previsto, nell'immediato futuro, essere avviati anche procedimenti di valutazione dei mediatori. In conclusione, è indubbio che la mediazione impone un diverso approccio culturale, a cui l'avvocatura cerca di contribuire anche in sede legislativa prestando le sue forze migliori.

Non a caso, il Prof. Guido Alpa, già Presidente del Consiglio Nazionale Forense e attualmente presidente della commissione incaricata di elaborare una riforma organica degli strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie, con particolare attenzione a mediazione, negoziazione assistita e arbitrato, ha affermato in una recente intervista al quotidiano il sole 24 ore «Sono processi lenti che richiedono un adeguamento culturale che sta avvenendo. Nel futuro il trend dovrebbe migliorare moltissimo». Anche al Dott. Gianni Sabbadini, dal suo privilegiato osservatorio di magistrato coordinatore della prima sezione civile del Tribunale di Brescia, abbiamo chiesto un giudizio sulla mediazione dopo questi

primi anni di applicazione e se la stessa ha inciso sull' "affollamento" del contenzioso giudiziario:

"Premetto che è molto difficile poter fornire dei dati concreti sull'effettiva incidenza delle procedure di mediazione rispetto al numero delle cause che vengono promosse. Senz'altro la stessa esistenza delle suddette procedure un qualche benefico effetto l'avrà ma alla luce della situazione effettiva, che tutti i giorni possiamo sperimentare, esso è chiaramente insufficiente.

Quanto al numero di cause per cui è stato disposto da parte del giudice l'esperimento positivo della mediazione, esso è assai poco significativo.

Penso che il problema stia essenzialmente nel fatto che un proficuo approccio alla mediazione implica innanzitutto un cambio di mentalità che è difficile si realizzi in tempi brevi.

In particolare la mediazione ha buone possibilità di funzionare se si è convinti che il giusto o l'ingiusto sono concetti molto relativi, che si può anche perdere una causa pur avendo sostanzialmente ragione e che il tempo è un bene troppo prezioso per essere sprecato in inutili litigi, per cui in definitiva è sempre meglio trovare una rapida ed

soluzione e chiudere la faccenda.... Purtroppo in Italia, ed in questi tempi di crisi ancora di più, spesso pensiamo e ragioniamo in maniera esattamente opposta, pensiamo che il giusto o l'ingiusto siano concetti assoluti per cui se noi abbiamo ragione gli altri hanno senz'altro torto, di conseguenza tendiamo anche a ragionare in termini assoluti, senza considerare le ragioni degli altri e se perdiamo la causa è perché è colpa del giudice che non ha capito o peggio perché era corrotto o dell'avvocato che non era bravo, per cui la causa dovrà continuare



alla ricerca del giudice "giusto" e poi magari proseguire con la responsabilità civile nei confronti del giudice ed il risarcimento per la lunga durata del processo e se la parte è ammessa al gratuito patrocinio sarà ancora meglio.... tanto paga Pantalone...

Come ci dicono i sociologici più attenti in questi tempi di crisi le persone tendono a ripiegarsi su sé stesse in un solipsismo infantile che non accetta confronti... Pensiamo ai tanti spettacoli televisivi di successo fondati proprio su questi assiomi....



Intanto i nostri tribunali restano intasati da migliaia di cause di valore modestissimo, da richieste risarcitorie fondate su mere dimensioni soggettive del danno che non hanno alcun riscontro reale, per non parlare della famiglia, un istituto che prima viene esaltato dallo Stato, dalla Chiesa e un po' da tutti come il mattone fondamentale della so-

cietà e che una volta in crisi viene scaricato, senza alcuna pietas, nei tribunali...

In tale situazione il mediatore dovrebbe essere una persona particolarmente autorevole e competente nella materia che tratta così da riuscire ad imporsi sulle parti, cosa che spesso non si riscontra e la pluralità di organismi certo non facilita la cosa....

In conclusione penso di poter dire che la mediazione in tempi brevi non può risolvere i problemi della giustizia civile in Italia".

Dott. Sabbadini, al legislatore quali interventi suggerirebbe di portare al sistema della mediazione a conclusione, il prossimo anno, del periodo sperimentale?

"Penso che il legislatore dovrebbe prendere atto della situazione reale e fornire i mezzi adeguati per risolvere i problemi. Ferma restando la previsione della mediazione ormai entrata nel sistema, dovrebbe adeguare gli strumenti giudiziari alla domanda, ed in particolare:

- dare rapida attuazione alla legge delega n.57/2016 sulla riforma della magistratura onoraria in modo da creare un sistema adeguato per la trattazione delle cosiddette cause minori che dovrebbe assorbire almeno il 50% del contenzioso attualmente trattato nei tribunali;
- creare effettivamente all'interno dei tribunali sezioni specializzate, in primis per la persona e la famiglia, con l'apporto di magistrati onorari esterni come psicologi ed altri esperti;
- prevedere che le sezioni specia-

lizzate siano effettivamente tali evitando che, come capita ora, gli stessi magistrati compongano più sezioni o svolgano più funzioni con ciò rendendo vano il principio della specializzazione;

- evitare gli spostamenti ultradecennali dei magistrati che, anche in questo caso, vanificano il principio della specializzazione ed incidono sull'autonomia del singolo magistrato;

- cercare di evitare cause seriali derivanti da sviste o anche da grossolani errori dello stesso legislatore come nel caso del contenzioso bancario originato dall'improvvida legge "antiusura" che anziché essere utilizzata contro gli usurai veri viene usata essenzialmente dai debitori insolventi nei confronti delle banche creditrici;

- cercare di rendere più specializzata la mediazione così da fornire un servizio di qualità che le faccia acquistare autorevolezza nei confronti degli utenti;
- da ultimo cercare di far funzionare il sistema smettendo di fare una riforma della giustizia ogni nove mesi senza poi preoccuparsi della sua attuazione perché "una cattiva riforma è senz'altro peggio di nessuna riforma".

Non è un decalogo anche perché in vista non c'è nessun Mosè ma per il momento potrebbe anche bastare". Competenze e professionalità diverse convergono quindi sul valore e sul significato della mediazione, nel contempo però sottolineano l'urgenza di un nuovo approccio culturale accompagnato da significativi interventi organizzativi e funzionali.

Antonino Sutera
Responsabile Mediazione
ADR Commercialisti Brescia